SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 4 ottobre 1988, n. **436**.

Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 7

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 28 settembre 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° aprile 1990 . . . . . Pag. 8

DECRETO 29 settembre 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° aprile 1992 . . . . Pag. 9

DECRETO 30 settembre 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 15 aprile 1990 . . . . Pag. 11

DECRETO 12 ottobre 1988.

Ulteriore emissione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990 e dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1992 . . . . Pag. 13

Ministero della sanità

DECRETO 1° ottobre 1988.

Autorizzazione alla divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine ad includere sanitari nella équipe già autorizzata alle attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 18 maggio 1988 . . . . Pag. 15

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 7 ottobre 1988.

Proroga della convenzione per la gestione e manutenzione provvisoria degli impianti tecnologici e speciali installati presso il Dipartimento della protezione civile. (Ordinanza n. 1573/FPC). Pag. 15

ORDINANZA 8 ottobre 1988.

Disposizioni eccezionali afferenti alle operazioni preliminari finalizzate allo sbarco, allo stoccaggio ed al successivo smaltimento definitivo delle terre di decorticazione provenienti dalla bonifica della discarica di Koko e trasportate via nave dalla Nigeria al porto di Ravenna. (Ordinanza n. 1574/FPC). Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli del 10 e 11 ottobre 1988. Pag. 18

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990 e 11% di scadenza 1° maggio 1992, al portatore . . . . Pag. 22

Comitato interministerale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi e depositi di Prato, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 22

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 4 ottobre 1988, n. 436.

Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

4. L'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale si espleta, secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sui predetti programmi e sull'attività contrattuale di cui al presente comma.

5. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli approvvigionamenti di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 1988, n. 79, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031 e 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1988 e di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e sono altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno.

Art. 2.

1. I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con il segretario generale del Ministero della difesa — direttore nazionale degli armamenti — o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonché con i direttori generali del Ministero della difesa di volta in volta interessati per materia.

Art. 3.

1. Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si applicano anche ai comandanti delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree di cui alla legge 20 febbraio 1981, n. 30, nonché agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze armate preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa.

2. I limiti di somma in base ai quali i funzionari della Amministrazione della difesa sono abilitati ad agire possono essere annualmente aggiornati con decreto del Ministro del tesoro tenuto conto dei dati elaborati dall'ISTAT sull'andamento dell'inflazione.

Art. 4.

1. Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 implichino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Art. 5.

1. Per le commesse e gli approvvigionamenti per la Difesa, le direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di procedura e di pagamento di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, anche per ciò che concerne le lavorazioni e gli approvvigionamenti industriali, nonché per i relativi servizi e prestazioni di manutenzione, di ricerca e di sviluppo, purché le attività siano commissionate a soggetti residenti nel territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata vantaggiosa per l'Amministrazione. Gli eventuali incarichi esterni di progettazione e direzione dei lavori sono definiti con appositi disciplinari e le tariffe non possono essere vincolate ai valori monetari delle forniture per le quali i servizi di progettazione e direzione verranno prestati.

2. I contratti aperti di manutenzione per sistemi d'arma, per infrastrutture e per apparecchiature complessi, possono avere una durata massima di cinque anni, sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 6.

1. I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitolati d'oneri generali e particolari per le forniture della Difesa sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1.

2. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati:

a) per semplificare l'attività contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ad eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato;

b) per tener conto della specificità del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge n. 79/1988 concerne il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990. Il testo dell'art. 14 è il seguente:

«Art. 14 (*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*). — 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12).*

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) militari specializzati:

1) Esercito	n. 21.000
2) Marina	» 11.500
3) Aeronautica	» 34.311

b) militari aiuto-specialisti:

1) Esercito	n. 40.000
2) Marina	» 15.500
3) Aeronautica	» 16.500

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di completamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) Esercito	n. 70
b) Marina	» 140
c) Aeronautica	» 160

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) Esercito (compresi i carabinieri)	n. 875
b) Marina	» 120
c) Aeronautica	» 210

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1988, a norma dell'art. 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti. . . . . n. 7.000
b) sottocapi e comuni volontari . . . . » 3.524

6. A norma dell'art. 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) sergenti. . . . . n. 6.000
b) graduati e militari di truppa . . . . » 2.828

7. Il contingente degli arruolati volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1988, a norma dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1988, è fissata, a norma dell'art. 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti. . . . . n. 7.000
b) graduati e militari di truppa . . . . » 1.000

9. A norma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1988, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:

a) Esercito . . . . n. 25.778
b) Marina. . . . . » 6.939
c) Aeronautica . . . . » 4.338

10. Alle spese di cui ai capitoli numeri 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1988, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 e nel citato articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese di cui ai capitoli numeri 4011, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. Alle spese di cui al cap. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

13. Alle spese di cui al cap. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

14. Alle spese di cui al cap. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

15. I comitati di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.

16. I comitati di cui al precedente comma 15 sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

17. Quando gli atti investono la competenza di più capitoli, è sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.

18. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del cap. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali; ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

20. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1988, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

21. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1988 *(Elenco n. 3)*. Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali».

Note all'art. 2:

— La legge n. 57/1975 concerne la costruzione e l'ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.

— La legge n. 38/1977 concerne l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

— La legge n. 372/1977 reca ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

— La legge n. 497/1978 reca autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni.

Note all'art. 3:

— Le norme di cui all'art. 13 della legge n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo) sono le seguenti:

«Art. 13 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici)*. — I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle più ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le attribuzioni previste dal presente decreto per i dirigenti di pari qualifica preposti agli uffici centrali.

Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di uffici periferici aventi la stessa competenza per materia ed eguale circoscrizione territoriale possano essere preposti dirigenti con qualifica diversa, i capi degli uffici medesimi che rivestano qualifica inferiore esercitano, salvo contrarie disposizioni di legge o regolamenti, le attribuzioni del rispettivo ufficio nei limiti previsti dal presente decreto per il dirigente con qualifica superiore».

— La legge n. 30/1981 reca istituzioni di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 21 del testo unico n. 263/1928 è il seguente:

«Art. 21. — Per le spese che l'amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Ugualmente le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle del mantenimento degli allievi nelle scuole militari, nonché quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli del bilancio della guerra».

Nota all'art. 5:

La legge n. 1/1978 reca: «Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 583):

Presentato dal sen. GIACCHÈ ed altri il 23 ottobre 1987.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 12 novembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 10, 24 febbraio 1988; 27 aprile 1988; 18, 19 maggio 1988.

Relazione scritta annunciata il 1° giugno 1988 (atto n. 583/*A* - relatore sen. POLI).

Esaminato in aula e approvato l'8 giugno 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2871):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, l'8 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, III, V e VIII.

Esaminato dalla IV commissione il 13, 20, 27 luglio 1988 e approvato il 28 settembre 1988.

88G0498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 361 contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Parma, è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali con la denominazione: «fisica sanitaria».

Art. 2.

Dopo l'art. 405, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in fisica sanitaria.

Scuola diretta a fini speciali in fisica sanitaria

Art. 406. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in fisica sanitaria presso l'Università di Parma. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel campo della radioprotezione e delle tecnologie biomediche.

La scuola rilascia il diploma di tecnico in fisica sanitaria.

Art. 407. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecento ore di insegnamento e cento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, acquisite anche attraverso convenzioni con enti pubblici e privati, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti.

Art. 408. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di medicina e chirurgia cui afferiscono gli insegnamenti degli istituti di scienze fisiche, igiene e cattedra biologia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 409. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

elementi di matematica e statistica (semestrale);
elementi di biologia (semestrale);
elementi di chimica (semestrale);
igiene ambientale e del territorio (semestrale);
fisica;
laboratorio di elettronica;
elementi di informatica.

2° *Anno:*

fisica biomedica;
radioprotezione;
laboratorio di dosimetria;
strumentazione biomedica (semestrale);
statistica sanitaria (semestrale).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 410. — L'attività pratica, svolta all'interno degli insegnamenti, comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso.

Art. 411. — Il tirocinio obbligatorio, si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola nell'ambito di uno dei corsi del secondo anno ed ha durata di ottanta ore.

Art. 412. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono con una prova orale in due sessioni una estiva ed una autunnale. Gli esami semestrali possono essere sostenuti già alla fine del corso. Per sostenere gli esami del secondo anno occorre avere sostenuto gli esami del primo anno. L'esame di elementi di matematica e statistica dovrà, comunque, precedere gli esami di fisica ed elementi di informatica.

Art. 413. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1988
Registro n. 46 Presidenza, foglio n. 299

88A4095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1988, registro n. 20, foglio n. 84, concernente il riordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia, in adeguamento alla nuova tabella XVIII modificata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95;

Visto il parere fornito dal Consiglio universitario nazionale in data 5 dicembre 1987 contenente errata-corrige al parere espresso dal medesimo consesso in data 9 ottobre 1987;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è rettificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 63, relativo alle aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'area n. 8, area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica, all'elenco delle discipline del corso integrato «malattie del sistema endocrino e del metabolismo» è inserita la disciplina «fisiopatologia endocrina e del metabolismo».

Nel medesimo articolo, nell'area n. 12, area della medicina clinica, all'elenco delle discipline del corso integrato di «oncologia clinica» è aggiunta la seguente nuova disciplina «chirurgia oncologica».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1988
Registro n. 51 Presidenza, foglio n. 120

88A4094

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 settembre 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° aprile 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° aprile 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna, numerate dal basso verso l'alto; da quella n. 1 di scadenza 1° ottobre 1988, a quella n. 4 di scadenza 1° aprile 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiore e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12630», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50% - di scadenza 1° aprile 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 26 marzo 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1988 - Roma, 1° aprile 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per la apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la legenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 790300 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° aprile 1990.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° aprile 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e D.M. 26 marzo 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%» mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12630», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50%-1° aprile 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1988
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 365

88A4084

DECRETO 29 settembre 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75, del 30 marzo 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° aprile 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° aprile 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto, e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° ottobre 1988, a quella n. 8 di scadenza 1° aprile 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo e racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, sui cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12631», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11% - di scadenza 1° aprile 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 26 marzo 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n.759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1988 - Roma, 1° aprile 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per la apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 790400 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° aprile 1992.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° aprile 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e D.M. 26 marzo 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11%» mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12631», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11%-1° aprile 1992».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — le serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1988
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 364

88A4086

DECRETO 30 settembre 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 15 aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88, del 15 aprile 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 15 aprile 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 15 aprile 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna, numerate dal basso verso l'alto, da quella n. 1 di scadenza 15 ottobre 1988, a quella n. 4 di scadenza 15 aprile 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo e racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la

prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12632», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50% - di scadenza 15 aprile 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 12 aprile 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n.759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 aprile 1988 - Roma, 15 aprile 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per la apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 790500 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 15 aprile 1990.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 15 aprile 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e D.M. 12 aprile 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%» mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12632», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50%-15 aprile 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1988
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 366

88A4085

DECRETO 12 ottobre 1988.

Ulteriore emissione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990 e dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la riapertura dell'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990 e 12,50% di scadenza 1° ottobre 1992 per un importo di lire 1.000 miliardi per i B.T.P. scadenza 1990 e per un importo di lire 5.000 miliardi per i B.T.P. scadenza 1992, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'importo di lire 5.000 miliardi di scadenza 1° ottobre 1992 è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I buoni fruttano l'interesse annuo rispettivamente dell'11,50% per i B.T.P. 1° ottobre 1990 e del 12,50% per i B.T.P. 1° ottobre 1992, pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito rispettivamente in L. 99,10 per i B.T.P. 1° ottobre 1990 e L. 98,80 per i B.T.P. 1° ottobre 1992 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Per le sottoscrizioni dovranno essere versati i dietimi d'interesse per il periodo dal 1° ottobre 1988 al giorno della sottoscrizione.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 13 ottobre 1988 e termineranno il giorno 14 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito, nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei B.O.T. di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1988 i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento di 75 centesimi per i B.T.P. 1° ottobre 1990 e di 1 lira per i B.T.P. 1° ottobre 1992 contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 28 ottobre 1988 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° ottobre al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite eslusivamente in B.T.P. 12,50% di scadenza 1° ottobre 1992. Esse avranno inizio il 13 ottobre 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1988
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 158

88A4119

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° ottobre 1988.

Autorizzazione alla divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine ad includere sanitari nella équipe già autorizzata alle attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 18 maggio 1988.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1988, con il quale la divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine è stata autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine, in data 16 aprile 1988, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari Dolcetti dott. Gian Paolo, Lumini dott. Roberto e Morelli dott. Angelo nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 18 maggio 1988 all'espletamento delle sopra citate attività;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

La divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine è autorizzata ad includere nella équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 18 maggio 1988 per le operazioni di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico i sanitari Dolcetti dott. Gian Paolo assistente, Lumini dott. Roberto assistente e Morelli dott. Angelo assistente.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4100

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 ottobre 1988.

Proroga della convenzione per la gestione e manutenzione provvisoria degli impianti tecnologici e speciali installati presso il Dipartimento della protezione civile. (Ordinanza n. 1573/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*octies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 166/FPC del 16 marzo 1984, n. 714/FPC/ZA del 29 marzo 1986, n. 728/FPC/ZA del 14 maggio 1986 e n. 902/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicate le tre ultime, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986, n. 118 del 23 maggio 1986 e n. 48 del 27 febbraio 1987;

Vista l'ordinanza n. 1011/FPC/ZA del 16 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1987, recante ulteriore proroga della convenzione per la gestione e la manutenzione provvisoria degli impianti tecnologici e speciali installati presso il Dipartimento della protezione civile;

Considerato che non è stato possibile procedere all'esperimento della gara per assicurare la gestione e la manutenzione di che trattasi in considerazione della necessità di sottoporre a revisione il capitolato tecnico da porre a base della stessa in quanto è stata riconosciuta la necessità di stralciare taluni servizi dall'attuale gestione per il successivo affidamento, da parte del Provveditorato generale dello Stato, a ditte specializzate nel settore;

Considerato altresì che la definizione della materia relativamente alla individuazione dei servizi cui il Provveditorato generale dello Stato a ciò interessato dovrà provvedere, mediante autonoma procedura concorsuale, postula la necessità di disporre di un lasso di tempo tale da permettere la formalizzazione degli atti di propria competenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 1988 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 1011/FPC/ZA del 16 giugno 1987, citata nelle premesse, è prorogato al 30 giugno 1989.

Art. 2.

Le operazioni formali afferenti l'esperimento della gara per assicurare la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici speciali installati presso il Dipartimento della protezione civile dovranno aver termine entro la data del 30 giugno 1989.

Con successivo provvedimento verrà nominata una commissione incaricata di procedere all'esperimento della gara, alla valutazione tecnico-economica delle offerte pervenute sulla base della lettera di invito predisposta dalla commissione medesima, ed alla indicazione dei criteri per la scelta del contraente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4116

ORDINANZA 8 ottobre 1988.

Disposizioni eccezionali afferenti alle operazioni preliminari finalizzate allo sbarco, allo stoccaggio ed al successivo smaltimento definitivo delle terre di decorticazione provenienti dalla bonifica della discarica di Koko e trasportate via nave dalla Nigeria al porto di Ravenna. (Ordinanza n. 1574/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1988, con il quale è stata decretata la situazione di emergenza ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;

Preso atto delle relazioni predisposte dal gruppo di esperti nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 1988, con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 397, viene individuata nel porto di Ravenna, in quanto ritenuto adeguato per l'attracco di navi recanti rifiuti meglio noti sotto il profilo della composizione e più idonei dal punto di vista della classificazione e del condizionamento rispetto alle prime due navi della Nigeria, la destinazione della nave proveniente dalla Nigeria trasportante le terre provenienti dalla bonifica della discarica di Koko, quale unica nave da assegnare a Ravenna; tale individuazione si riferisce alle sole operazioni di attracco, movimentazione e trasferimento del carico, con le necessarie misure di sicurezza, al sito di stoccaggio controllato, la cui determinazione viene demandata alla regione Emilia-Romagna, in raccordo con il programma allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1988;

Ritenuta l'opportunità che fin dalle prime fasi della bonifica della discarica di Koko siano effettuati, con la partecipazione di tecnici della regione Emilia-Romagna e degli enti locali interessati, controlli ed adottate misure idonee ed adeguate in tema di confezionamento, classificazione e sicurezza dei materiali prelevati;

Considerata la particolare situazione nella quale debbono effettuarsi l'insieme delle operazioni sopracitate;

Ritenuto che l'urgente effettuazione delle predette operazioni richiede l'esercizio di poteri straordinari e l'emanazione di conseguenti provvedimenti eccezionali;

Ritenuta la necessità, in relazione alla complessità e alla delicatezza delle operazioni sopra indicate, di procedere alla nomina di un commissario *ad acta* per l'effettuazione di tutte le predette operazioni finalizzate al definitivo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi;

Sentiti il sindaco di Ravenna, il presidente della provincia di Ravenna ed il presidente della regione Emilia-Romagna;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per ogni utile e tempestivo intervento finalizzato alla effettuazione di tutte le operazioni di cui in premessa, il presidente della regione Emilia-Romagna, dott. Luciano Guerzoni, è nominato commissario straordinario *ad acta*.

Art. 2.

Per tutte le attività tecnico-operative che rientrano nella competenza funzionale dell'autorità portuale o comunque del demanio marittimo, il commissario straordinario *ad acta* si avvale del comandante del porto di Ravenna, capitano di vascello Gregorio Riolo Vinciguerra, che viene nominato vice commissario straordinario *ad acta*.

Art. 3.

Il commissario *ad acta* si avvarrà del supporto di una commissione consultiva composta dal sindaco di Ravenna o da un suo rappresentante, dal presidente della provincia di Ravenna o da un suo rappresentante, dal dott. Nicola Sarti in rappresentanza del Ministro della sanità, dal prof. Carlo Merli in rappresentanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, dall'ing. Francesco Motta in rappresentanza del Ministro dell'ambiente, nonché da esperti designati dai responsabili degli enti locali e portuali interessati, nonché dalle organizzazioni sindacali e dalle forze sociali.

Il commissario *ad acta* è tenuto a predisporre, al termine di ogni mese, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e a darne diffusione.

Art. 4.

Le operazioni nell'area portuale di Ravenna, da effettuarsi successivamente all'attracco della nave, sono le seguenti:

ispezione del carico a bordo della nave;

scarico dei containers e loro trasporto nella zona di trasferimento;

esame dei containers e del relativo carico;

adozione delle necessarie misure di sicurezza per il trasporto;

trasferimento agli impianti di stoccaggio controllato, da individuarsi fuori dal territorio della provincia di Ravenna;

bonifica della nave.

Tali operazioni che dovranno essere effettuate rispettando i criteri di massima sicurezza ambientale tenendo anche conto dei pericoli di esondazione esistenti nell'area, occuperanno le aree portuali per un periodo massimo di trenta giorni, a partire dallo scarico dei containers, al termine del quale le aree stesse saranno bonificate e restituite agli usi originari.

Art. 5.

L'individuazione e la predisposizione delle aree di stoccaggio controllate da parte della regione Emilia-Romagna, dovranno essere assicurate nel più breve tempo possibile, e comunque entro i trenta giorni di cui all'art. 4 adottando le necessarie misure di sicurezza e salvaguardia ambientale, in modo da rendere le aree relative disponibili in sincronia con le operazioni svolte nell'area portuale di Ravenna, ed in particolare in modo da consentire il trasferimento alle aree di stoccaggio dei containers non appena siano posti in condizioni di sicurezza per il trasporto.

In ogni caso le aree devono essere completamente attrezzate in modo da garantire il rispetto del termine fissato dal secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Per l'effettuazione delle operazioni sopra descritte, il commissario *ad acta* può avvalersi di uno staff tecnico composto da funzionari ed esperti della regione Emilia-Romagna e degli enti locali interessati.

Il commissario *ad acta* può richiedere, attraverso il Ministro dell'ambiente, valutazioni tecnico-scientifiche, da parte dell'Istituto superiore della sanità, dell'ISPESL, dell'ENEA, ovvero di altri organismi scientifici.

Il commissario *ad acta* provvede, altresì, alla definizione del piano di smaltimento dei rifiuti in questione ed alle conseguenti operazioni di smaltimento definitivo.

Art. 7.

Alle esigenze finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, provvede, con propria ordinanza, il Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle risorse per gli interventi ambientali e nel rispetto delle modalità indicate con carattere di generalità nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1988.

Art. 8.

Gli aspetti di sicurezza ambientali e sanitari saranno curati, per quanto di competenza, dalla provincia di Ravenna, dalle autorità portuali, dai vigili del fuoco e dall'unità sanitaria locale competente del territorio, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 9.

Per il compimento delle operazioni richiamate in premessa, finalizzate allo smaltimento definitivo del carico della nave trasportante il carico di terre provenienti dalla discarica di Koko, è attribuita al commissario straordinario *ad acta* la facoltà di operare anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1988

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

88A4117

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 197

Corso dei cambi del 10 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1383,400	1383,400	1383,40	1383,400	1383,400	1383,29	1383,190	1383,400	1383,400	1383,40
Marco germanico	745,300	745,300	745,25	745,300	745,300	745,27	745,250	745,300	745,300	745,30
Franco francese	218,690	218,690	218,90	218,690	218,690	218,71	218,730	218,690	218,690	218,69
Fiorino olandese	661,030	661,030	661,25	661,030	661,030	661,04	661,050	661,030	661,030	661,02
Franco belga	35,550	35,550	35,57	35,550	35,550	35,54	35,543	35,550	35,550	35,55
Lira sterlina	2364,150	2364,150	2365,50	2364,150	2364,150	2364,22	2364,300	2364,150	2364,150	2364,15
Lira irlandese	1999,200	1999,200	2001 —	1999,200	1999,200	1999,25	1999,300	1999,200	1999,200	—
Corona danese	193,850	193,850	194 —	193,850	193,850	193,86	193,870	193,850	193,850	193,85
Dracma	9,174	9,174	9,18	9,174	—	—	9,174	9,174	9,174	—
E.C.U.	1545,950	1545,950	1546,40	1545,950	1545,950	1546,02	1546,100	1545,950	1545,950	1545,95
Dollaro canadese	1144,950	1144,950	1146 —	1144,950	1144,950	1145,17	1145,400	1144,950	1144,950	1144,95
Yen giapponese	10,439	10,439	10,44	10,439	10,439	10,43	10,439	10,439	10,439	10,43
Franco svizzero	877,650	877,650	878,25	877,650	877,650	877,70	877,760	877,650	877,650	877,65
Scellino austriaco	105,989	105,989	106,05	105,989	105,989	105,97	105,970	105,989	105,989	105,98
Corona norvegese	201,500	201,500	201,65	201,500	201,500	201,50	201,500	201,500	201,500	201,50
Corona svedese	217,460	217,460	217,50	217,460	217,460	217,44	217,430	217,460	217,460	217,46
FIM	316,200	316,200	316,40	316,200	316,200	316,27	316,350	316,200	316,200	—
Escudo portoghese	9,044	9,044	9,06	9,044	9,044	9,04	9,051	9,044	9,044	9,04
Peseta spagnola	11,251	11,251	11,26	11,251	11,251	11,25	11,251	11,251	11,251	11,25
Dollaro australiano	1112,200	1112,200	1111 —	1112,200	1112,200	1111,85	1111,500	1112,200	1112,200	1112,20

Media dei titoli del 10 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,250
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,625
» » » 22- 6-1987/91	86,075
» » » 18- 3-1987/94	72,550
» » » 21- 4-1987/94	71,725
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,875
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,850
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 19- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,200
» » » » 15- 7-1985/90	99,400
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,500
» » » » 18-11-1985/90	99,475
» » » » 1-12-1983/90	101,425
» » » » 18-12-1985/90	99.850
» » » » 1- 1-1984/91	101,525
» » » » 17- 1-1986/91	99,275
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	100,425
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	100,450
» » » » 1- 5-1984/91	100,350
» » » » 1- 6-1984/91	100,250
» » » » 1- 7-1984/91	99,725
» » » » 1- 8-1984/91	99,725
» » » » 1- 9-1984/91	99,850
» » » » 1-10-1984/91	99,900
» » » » 1-11-1984/91	100 —
» » » » 1-12-1984/91	99.600
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	99,250
» » » » 18- 4-1986/92	97,600
» » » » 19- 5-1986/92	96,750
» » » » 20- 7-1987/92	97,775
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	97,925
» » » » 1-12-1987/92	97,950
» » » » 18- 6-1986/93	95,550
» » » » 17- 7-1986/93	95,950
» » » » 19- 8-1986/93	95,900
» » » » 18- 9-1986/93	96,375
» » » » 20-10-1986/93	96,300
» » » » 19-12-1986/93	96,250
» » » » 18-11-1987/93	96,350
» » » » 1- 1-1988/93	97,300
» » » » 1- 2-1988/93	97,325
» » » » 1- 3-1988/93	97,375
» » » » 1- 2-1985/95	98,175
» » » » 1- 3-1985/95	94,200
» » » » 1- 4-1985/95	93,875
» » » » 1- 5-1985/95	93,875
» » » » 1- 6-1985/95	93,775
» » » » 1- 7-1985/95	95,475
» » » » 1- 8-1985/95	95,175
» » » » 1- 9-1985/95	95,325
» » » » 1-10-1985/95	95,775
» » » » 1-11-1985/95	95,825
» » » » 1-12-1985/95	96,100
» » » » 1- 1-1986/96	96,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96.775
» » » » 1- 2-1986/96	96.600
» » » » 1- 3-1986/96	95
» » » » 1- 4-1986/96	94.450
» » » » 1- 5-1986/96	94 425
» » » » 1- 6-1986/96	94.675
» » » » 1- 7-1986/96	94.500
» » » » 1- 8-1986/96	94,675
» » » » 1- 9-1986/96	94,925
» » » » 1-10-1986/96	94,925
» » » » 1-11-1986/96	95.375
» » » » 1-12-1986/96	96,175
» » » » 1- 1-1987/97	95.850
» » » » 1- 2-1987/97	95,600
» » » » 18- 2-1987/97	95,600
» » » » 1- 3-1987/97	95,525
» » » » 1- 4-1987/97	94,350
» » » » 1- 5-1987/97	94,300
» » » » 1- 6-1987/97	94.425
» » » » 1- 7-1987/97	95.275
» » » » 1- 8-1987/97	94,925
» » » » 1- 9-1987/97	97,300
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	100.100
» » » 12,50% 1- 1-1989	100.650
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,225
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,125
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,100
» » » 10,50% 1- 5-1989	100.550
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,350
» » » 12,50% 1- 1-1990	102.825
» » » 9,25% 1- 2-1990	98.100
» » » 12,50% 1- 2-1990	103 —
» » » 9,15% 1- 3-1990	97.975
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	103 —
» » » 10,50% 15- 3-1990	98.275
» » » 9,15% 1- 4-1990	97.475
» » » 10,50% 1- 4-1990	98.350
» » » 12,00% 1- 4-1990	102.325
» » » 10,50% 15- 4-1990	98.225
» » » 9,15% 1- 5-1990	97.150
» » » 10,50% 1- 5-1990	100.175
» » » 9,15% 1- 6-1990	96.950
» » » 10,00% 1- 6-1990	99.825
» » » 9,50% 1- 7-1990	98.775
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 9,50% 1- 8-1990	98.775
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,900
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,600
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,250
» » » 9,25% 1-10-1990	96,575
» » » 11,50% 1-10-1990	99,200
» » » 9,25% 1-11-1990	96,425
» » » 9,25% 1-12-1990	96,325
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,850
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,225
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,275
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,850
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,350
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,450
» » » 11,00% 1- 4-1992	96.450
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,450
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,900
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,950
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,950
» » » » 1983/90 11,50%	106,075
» » » » 1984/91 11,25%	106,900
» » » » 1987/91 8,75%	99,075
» » » » 1984/92 10,50%	107,400
» » » » 1985/93 9,60%	104,225
» » » » 1985/93 9,75%	105,225
» » » » 1985/93 9,00%	102,900
» » » » 1985/93 8,75%	101,475
» » » » 1986/94 8,75%	101,375
» » » » 1986/94 6,90%	94,250
» » » » 1987/94 7,75%	95,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M10108

N. 198

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1379,300	1379,300	1379,30	1379,300	1379,300	1379,27	1379,250	1379,300	1379,300	1379,30
Marco germanico	745,350	745,350	745,50	745,350	745,350	745,35	745,360	745,350	745,350	745,35
Franco francese	218,690	218,690	218,80	218,690	218,690	218,68	218,680	218,690	218,690	218,69
Fiorino olandese	661,170	661,170	661,30	661,170	661,170	661,16	661,160	661,170	661,170	661,16
Franco belga	35,559	35,559	35,58	35,559	35,559	35,55	35,549	35,559	35,559	35,55
Lira sterlina	2367,700	2367,700	2371,75	2367,700	2367,700	2367,70	2367,700	2367,700	2367,700	2367,70
Lira irlandese	1998,500	1998,500	2001 —	1998,500	1998,500	1998,50	1998,550	1998,500	1998,500	—
Corona danese	193,520	193,520	193,70	193,520	193,520	193,52	193,530	193,520	193,520	193,52
Dracma	9,165	9,165	9,18	9,165	—	—	9,166	9,165	9,165	—
E.C.U.	1546,850	1546,850	1546,40	1546,850	1546,850	1546,85	1546,850	1546,850	1546,850	1546,85
Dollaro canadese	1142 —	1142 —	1142 —	1142 —	1142 —	1142,07	1142,150	1142 —	1142 —	1142 —
Yen giapponese	10,525	10,525	10,53	10,525	10,525	10,52	10,525	10,525	10,525	10,52
Franco svizzero	878,770	878,770	879 —	878,770	878,770	878,78	878,800	878,770	878,770	878,77
Scellino austriaco	106,009	106,009	106,03	106,009	106,009	106 —	106,009	106,009	106,009	106 —
Corona norvegese	201,810	201,810	201,95	201,810	201,810	201,87	201,940	201,810	201,810	201,80
Corona svedese	217,720	217,720	217,50	217,720	217,720	217,62	217,720	217,720	217,720	217,72
FIM	316,500	316,500	316,30	316,500	316,500	316,42	316,350	316,500	316,500	—
Escudo portoghese	9,048	9,048	9,05	9,048	9,048	9,04	9,050	9,048	9,048	9,04
Peseta spagnola	11,264	11,264	11,28	11,264	11,264	11,26	11,266	11,264	11,264	11,26
Dollaro australiano	1106,300	1106,300	1108 —	1106,300	1106,300	1106,65	1107 —	1106,300	1106,300	1106,30

Media dei titoli dell'11 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,250
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,375
» » » 22- 6-1987/91	86,075
» » » 18- 3-1987/94	72,200
» » » 21- 4-1987/94	71,800
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,875
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,850
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,150
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,350
» » » » 16- 8-1985/90	99,450
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 18-11-1985/90	99,575
» » » » 1-12-1983/90	101,375
» » » » 18-12-1985/90	99,850
» » » » 1- 1-1984/91	101,375
» » » » 17- 1-1986/91	99,250
» » » » 1- 2-1984/91	101,300
» » » » 18- 2-1986/91	99,350
» » » » 1- 3-1984/91	100,200
» » » » 18- 3-1986/91	99,300
» » » » 1- 4-1984/91	100,400
» » » » 1- 5-1984/91	100,125
» » » » 1- 6-1984/91	100,150
» » » » 1- 7-1984/91	99,700
» » » » 1- 8-1984/91	99,700
» » » » 1- 9-1984/91	99,800
» » » » 1-10-1984/91	99,925
» » » » 1-11-1984/91	99,825
» » » » 1-12-1984/91	99,425
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	99,275
» » » » 18- 4-1986/92	97,525
» » » » 19- 5-1986/92	96,750
» » » » 20- 7-1987/92	97,700
» » » » 19- 8-1987/92	98,075
» » » » 1-11-1987/92	97,975
» » » » 1-12-1987/92	97,925
» » » » 18- 6-1986/93	95,625
» » » » 17- 7-1986/93	95,900
» » » » 19- 8-1986/93	95,925
» » » » 18- 9-1986/93	96,425
» » » » 20-10-1986/93	96,250
» » » » 19-12-1986/93	96,325
» » » » 18-11-1987/93	96,350
» » » » 1- 1-1988/93	97,125
» » » » 1- 2-1988/93	97,225
» » » » 1- 3-1988/93	97,150
» » » » 1- 2-1985/95	98,025
» » » » 1- 3-1985/95	94,050
» » » » 1- 4-1985/95	93,700
» » » » 1- 5-1985/95	93,550
» » » » 1- 6-1985/95	93,525
» » » » 1- 7-1985/95	95,450
» » » » 1- 8-1985/95	95,075
» » » » 1- 9-1985/95	95,225
» » » » 1-10-1985/95	95,725
» » » » 1-11-1985/95	95,725
» » » » 1-12-1985/95	96,050
» » » » 1- 1-1986/96	95,825
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,775
» » » » 1- 2-1986/96	96,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,800
» » » » 1- 4-1986/96	94,325
» » » » 1- 5-1986/96	94,225
» » » » 1- 6-1986/96	94,600
» » » » 1- 7-1986/96	94,525
» » » » 1- 8-1986/96	94,500
» » » » 1- 9-1986/96	94,675
» » » » 1-10-1986/96	94,750
» » » » 1-11-1986/96	95,375
» » » » 1-12-1986/96	96,175
» » » » 1- 1-1987/97	95,875
» » » » 1- 2-1987/97	95,575
» » » » 18- 2-1987/97	95,675
» » » » 1- 3-1987/97	95,500
» » » » 1- 4-1987/97	94,375
» » » » 1- 5-1987/97	94,200
» » » » 1- 6-1987/97	94,350
» » » » 1- 7-1987/97	95,225
» » » » 1- 8-1987/97	95,075
» » » » 1- 9-1987/97	97,375
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	99,950
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,625
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,175
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,075
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,075
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,525
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,300
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,700
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,050
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,900
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,850
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,375
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,825
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,275
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,425
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,250
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,275
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,125
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,975
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,750
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,500
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,850
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,300
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,150
» » » 9,25% 1-10-1990	96,500
» » » 11,50% 1-10-1990	99,225
» » » 9,25% 1-11-1990	96,425
» » » 9,25% 1-12-1990	96,325
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,800
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,175
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,175
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,650
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,275
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,375
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,425
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,475
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,725
» » » 10,50% 1- 7-1992	99 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,950
» » » » 1983/90 11,50%	105,950
» » » » 1984/91 11,25%	106,900
» » » » 1987/91 8,75%	99,075
» » » » 1984/92 10,50%	107,425
» » » » 1985/93 9,60%	104,225
» » » » 1985/93 9,75%	105,225
» » » » 1985/93 9,00%	103,450
» » » » 1985/93 8,75%	102,400
» » » » 1986/94 8,75%	101,500
» » » » 1986/94 6,90%	94,275
» » » » 1987/94 7,75%	95,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M11108

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990 e 11% di scadenza 1° maggio 1992, al portatore.

A norma del decreto ministeriale 26 aprile 1988 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1988, si rende noto che il 21 ottobre 1988 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990 e 11% di scadenza 1° maggio 1992.

88A4107

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi e depositi di Prato, in amministrazione straordinaria

Nella riunione del 28 settembre 1988, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi e depositi di Prato - Prato (Firenze), sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 18 settembre 1988, in applicazione dell'art. 57, lettera *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, il dott. Erminio Delva è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

88A4113

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O S P E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43